

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0006763 - 01/07/2010 - USCITA
Allegati: 0



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Relazioni Istituzionali e Coordinamento Ordini Territoriali

FM/dt

0 1 LUG 2010

Roma,

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Savona
Via Paleocapa 18/28
17100 SAVONA

<u>Inviato a mezzo e-mail</u>

Oggetto: PO 133/2010_Cancellazione dall'albo_ decorrenza degli effetti

Con riferimento al quesito formulato in data 3 maggio 2010 con il quale si chiede se può essere disposta la cancellazione su istanza con effetto retroattivo e, in caso di riposta affermativa, quali effetti essa possa produrre in relazione all'obbligo del pagamento del contributo annuale, si osserva quanto segue.

Il provvedimento di cancellazione dall'albo su istanza dell'iscritto rientra nel novero dei provvedimenti positivi per il destinatario (c.d. provvedimenti ad effetto favorevole), rispetto ai quali la posizione giuridica soggettiva dell'istante assume carattere pretensivo. Il Consiglio potrebbe dunque, secondo quanto ammesso dalla giurisprudenza, disporre la retroattività della cancellazione potendo l'amministrazione "discrezionalmente fissare la decorrenza degli effetti dei propri atti, ove non osti uno specifico vincolo normativo" (in questo senso Consiglio di Stato, sez. VI, 12 novembre 1993, n. 835, in Cons. Stato 1993, I, 1471)¹.

E' chiaro che in tutti i casi in cui si disponga la retroattività degli effetti di un provvedimento il potere discrezionale deve essere esercitato con particolare prudenza dal Consiglio dell'Ordine, al fine di salvaguardare la certezza delle posizione giuridiche coinvolte. Ciò emerge in tutta evidenza per i provvedimenti di cancellazione dall'albo, in relazione alla necessità di tutelare l'affidamento dei clienti circa la condizione di appartenenza all'albo del professionista. Un criterio in linea di massima coerente con l'esigenza di contemperamento degli interessi coinvolti è quello di fare riferimento alla manifestazione di volontà dell'iscritto, disponendo la cancellazione con effetti a decorrere dalla richiesta da questi presentata, vale a dire dal momento di presentazione della domanda.

¹ Si ricorda che in caso di provvedimenti sfavorevoli per l'interessato, rispetto ai quali la posizione giuridica di quest'ultimo si atteggia in termini oppositivi, la retroattività degli effetti non può essere mai disposta.

Passando al caso di specie, la cancellazione può essere disposta da codesto Consiglio a decorrere dalla data di presentazione della domanda da parte dell'istante (26 gennaio) e non a partire da data anteriore. Si ritiene, pertanto, che il soggetto in questione sia tenuto a pagare il contributo annuale (comprensivo della quota di spettanza del Consiglio Nazionale) in quanto iscritto al 1° gennaio 2010.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente Francesca Maione



CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.

REGISTRO UFFICIALE

0000891 - 24/01/2012 - USCITA

Allegati: 0



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

FM/COO:dt

Roma, 24 GEN. 2012

Spett. le Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bari Via Piccinni, 97 70122 BARI

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 376/2011_Albo_ Istanza di cancellazione presentata da iscritto non in regola con il pagamento della quota annuale

In relazione al quesito formulato in data 23 dicembre 2011 con il quale si domanda se il Consiglio dell'Ordine può subordinare l'accoglimento di un'istanza di cancellazione al pagamento del saldo del contributo annuale, si osserva quanto segue.

Il Consiglio dell'Ordine non può subordinare l'esercizio di una propria funzione al pagamento del contributo da parte dell'iscritto (l'ordinamento professionale non prevede che la cancellazione dall'albo su istanza sia condizionata al pagamento delle quote dovute) ferma restando - ovviamente - la possibilità di agire nei confronti del soggetto obbligato ai fini del recupero delle somme dovute anche una volta che questi sia stato cancellato.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f. Francesca Maione